



Città di Siderno

Città Metropolitana di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 12/01/2023

OGGETTO: UTILIZZO CONDIVISO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004, DELL'ARCH. NICOLA TUCCI, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LOCRI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Gennaio alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mariateresa Fragomeni la Giunta Comunale.

Nelle persone di:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FRAGOMENI MARIATERESA	SINDACO	X	
2	PELLEGRINO SALVATORE	ASSESSORE - VICE SINADCO	X	
3	FLOCCARI MARIA TERESA	ASSESSORE		X
4	FUDA CARLO	ASSESSORE	X	
5	LOPRESTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
6	SGARLATO PIETRO	ASSESSORE		X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267) Il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco.

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Premesso che:

- con nota prot. n. 30671 del 28 ottobre 2021 il Sindaco del Comune di Siderno, atteso “il prezioso supporto prestato dall'Arch. Nicola Tucci, individuato dalla Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 110 del Tuel 267/2000” chiedeva al Comune di Locri l'utilizzo del predetto in posizione di sovra ordinazione ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
- con successiva nota prot. 26399/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 32174 del 17 novembre 2021 il Sindaco del Comune di Locri concedeva il nulla osta all'utilizzo dell'Arch. Nicola TUCCI presso il Comune di Siderno, per sei ore settimanali;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2023, l'Amministrazione Comunale di Locri ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Siderno per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo indeterminato, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico – Cat. D, Posizione economica D1, Arch. Nicola TUCCI;

Rilevato che la procedura dettata dall'art. 145 del D. Lgs. 267/2000 per l'assegnazione in via temporanea di personale di amministrazioni ed enti pubblici negli enti i cui organi si siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento non ha sortito esito positivo;

Considerato che permane in capo all'Amministrazione di Siderno l'interesse ad avvalersi della professionalità dell'Arch. TUCCI per lo svolgimento delle complesse attività inerenti il Demanio;

Evidenziato che, attraverso l'impiego del citato dipendente il Comune di Siderno intende garantire la continuità, la funzionalità ed il potenziamento del Settore 5 "Politiche del Territorio", mediante l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività istituzionali a cui è deputato il predetto settore;

Visti:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che prevede: *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;
- l'art. 14 del CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 2002-2005 secondo il quale: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*.

Richiamati gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN in relazione alla disciplina contrattuale dettata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, per i quali:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004; poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è

evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione; la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale; l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Richiamato, altresì, il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione controllo Molise, con deliberazione n.109/2017/par, che, con riguardo alla previsione di cui all'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, ha precisato *“trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo (deliberazione n.23/2016/QMIG).”* Ne consegue che, come già evidenziato da questa Sezione nelle precedenti deliberazioni n.35/2015/PAR e n.105/2016/PAR, nel caso di scavalco c.d. condiviso, a differenza della ipotesi dello scavalco d'eccedenza, *“se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”*. *“L'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza”* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

Ritenuto, alla stregua di quanto sopra, e nello spirito di fattiva collaborazione tra Enti, poter avanzare richiesta di utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, dell'Arch. Nicola TUCCI, approvando, per l'effetto, il relativo schema di convenzione tra il Comune di Siderno ed il Comune di Locri, precisando che lo stesso effettuerà n. 6 (sei) ore presso il Comune di Siderno, così come stabilito dal Sindaco del Comune di Locri con la citata nota prot. 26399/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 32174 del 17 novembre 2021;

Visto il D. Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 18 ottobre 2016;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 "AA.GG." e del Settore 3 "Finanze".

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in calce al presente atto in ordine alla legittimità della presente delibera;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le causali espresse in premessa, l'accluso schema di convenzione con il Comune di Locri, per l'utilizzo condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, dell'Arch. Nicola TUCCI, precisando che lo stesso effettuerà n. 6 (sei) ore presso il Comune di Siderno.
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 1 "AA.GG.", la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Locri e di **COMUNICARLA** al dipendente interessato.
4. **DI DICHIARARE** ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE TECNICO	PARERE CONTABILE
Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica	Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dr. Sergio SCIGLITANO	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Dott. Giovanni Mario Pittari

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dr.ssa Mariateresa Fragomeni

Il Segretario Generale

dott.ssa Antonia Criaco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
dott.ssa Antonia Criaco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione in data è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
dott.ssa Antonia Criaco